

CASI DI MORALE

(Vedi Rivista del Clero, luglio 1927, pag. 401)

Sinforiano, vicario foraneo, asso've sempre da tutti i casi riservati in diocesi, perchè per diritto gli spetta tale facoltà, egli dice. Una volta gli si presenta un ladro di pissidi, il quale più di una volta aveva rovesciato le particole consacrate sull'altare e se ne era andato: lo assolve senza condizione alcuna: poi riflettendo e studiando pensa, che colui aveva incorso una scomunica gravissima. Amen, conclude, io ho agito in buona fede, l'assoluzione valse: se per ipotesi colui ritornasse, acqua in bocca.

Che dire di Sinforiano?

Ecco in breve:

1. Come è noto, fra le censure riservate, *quattro* lo sono *specialissimo modo* (non ci occupiamo di una quinta, la quale per me e per la maggior parte dei pazienti miei lettori non è pratica, e riguarda i Cardinali ed i Conclavisti nel Conclave e sta al n. 51 della Costitut. di Pio X (23 dic. 1904) «Vacante Sede Apostolica» contro chi direttamente o indirettamente viola il secreto «in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis pertineant»): E sono queste quattro censure stabilite contro coloro:

a) Qui species consecratas abjecerit, vel ad malum finem abduxerit retinuerit. (can. 2320).

b) Qui violentas manus in personam Romani Pontificis injecerit (can. 2343, § 1).

c) Absolventes vel fingentes absolvere complicem etc. (can. 2367).

d) Confessarii qui sigillum sacramentale directe violare praesumpserint (can. 2369, § 1).

2. Dico quello necessario pel nostro caso, quindi della prima scomunica.

Abjicere sacras species, oppure ad malum finem *abducere* aut *retinere*. *Buttare*, buttar via — *portar via* o *conservare* a scopo cattivo.

Limitiamoci all'*abjicere*, che fa al caso nostro. Per quanto alcuni dissentano, parecchi autori ammettono, che se le ostie consacrate si versano sulla mensa, non vi ha scomunica. Il Chelodi (Jus Poenale n. 61) dice: Neque necessarium est (per incorrere la scomunica) ut in locum sordidum (abjiciat); sufficit, ut extra tabernaculum vel mensam effundat» — in nota aggiunge: «Ut ecce fur qui, sublata pyxide, fugiens in scabello altaris spargat». — Lo stesso pensa il *Noldin* (de paenis, edit. 18^a, 1926, n. 51). — *Il Geni-*

cot (Institut. ed. XI, 1927, v. II, n. 586), dice: «Incurrit qui non in mensam altaris, sed in terram projicit, ut pyxidem vacuum furetur». — Il *Gary-Tummolo* non è del tutto consenziente; ma neppure chiaramente contrario: «*Abjecerit*, qui eas (species consecratas) perinde ac si nihili vel minimi haberet, projiciat de loco in quo custodiuntur, in locum ubi contemptui aut profanationi sunt expositae». — Il *Pighi* (de cens. lat. sent. n. 3) — dopo altri esempi dice: «Non abjiceret ille, qui sacris vasibus extractis, particulas funderet super mensam altaris, ubi deinceps a sacerdote colligi possent.»

Dunque non risulta chiara la scomunica nel caso. Abbiamo il canone 19: «leges quae poenam statuunt... strictae subsunt interpretationi».

Questo canone non è solo in proposito: abbiamo anche il 2219 «In poenis benignior est interpretatio facienda». E basta: chi volesse una buona trattazione in proposito veda le fonti citate nel *Codice* a quei due canoni; ed il *Chiodi* (op. cit. n. 23 e seg.).

3. E veniamo al modo di agire di Sinforiano nostro:

a) Perché vicario foraneo egli assolve da tutti i peccati riservati nella diocesi. Il can. 899 § 2, dice: «Ab hujusmodi (reservatis in diocesi) absolvendi facultas ipso jure competit canonico poenitentiario ad normam can. 401, § 1; et habitualiter saltem impertiatur vicariis foraneis, addita, praesertim in locis dioecesis a sede episcopali remotioribus, facultate subdelegandi toties confessarios sui districtus, si et quando pro urgentiore aliquo determinato casu ad eos recurrant».

Nell'*Istruzione del S. Ufficio* 13 luglio 916 n. 6, si diceva: «Hujusmodi absolvendi facultas habitualiter impertiatur saltem canonico poenitentiario ...et Vicariis foraneis etc. Nel Codice, come si vede, si dice: *competit* canonico poenitentiario; et *impertiatur* vicariis etc.

Quando si dice *impertiatur*, è necessario che venga comunicata dal Vescovo con atto positivo, come dichiarò lo stesso S. Ufficio il 22 novembre 916 (*Monitore Eccles.* v. 30 p. 225). Il Vescovo potrebbe in qualche caso per sue ragioni non concedere tali facoltà abituali ai vicari, come ammette il sapiente *Monitore* (pag. cit.). Se questo risulta, gli interessati possono ritenere, che sieno state concesse. Sarà sempre facile l'uscir dal dubbio. Quindi Sinforiano in massima agisce bene: ma deve procurarsi una risposta definitiva.

b) In secondo luogo assolve senza condizione alcuna

chi aveva rubato le pissidi rovesciando le particole sulla mensa. Poi riflette e ritiene (troppo rigido, lo sappiamo cioè lo abbiamo dimostrato) che costui sia scomunicato; e tuttavia conclude, se per caso il reo si presentasse in confessione non gli si debba dir nulla. Posta quella sua persuasione (quantunque falsa, che il ladro abbia incorso la scomunica specialissimo modo riservata) Sinfioriano dovrebbe ricordare il can. 2274, § 3: «Si confessarius, ignorans reservationem, poenitentem a censura ac peccato absolvat, absolutio censurae valet dummodo ne sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae riservata» (come era già detto in una risposta dal S. Ufficio 11 magg. 1892).

Nella sua persuasione, quantunque rigida, Sinfioriano se si fosse presentato una seconda volta il ladro della pisside, avrebbe dovuto trattarlo secondo il can. 2254; cioè assolverlo da tutto se vi era una certa urgenza d'essere assolto (il che si può ammettere, con certa larghezza), *injuncto onere recurrendi, sub poena reincidentiae, intra mensem saltem per epistolam et per confessarium... ad S. Poenitentiarium vel ad Episcopum aliumve Superiorem praeditum facultate et standi ejus mandatis*».

CASI DA RISOLVERE

I sacerdoti Felice e Feliciano disputano vivamente su parecchi casi, che riguardano la S. Messa per i Defunti.

1. Felice sostiene, che è meglio fondar dei legati per celebrazione di Messe, che celebrarne molte subito dopo la morte. Feliciano vuole l'opposto.

2. Avendo Felice promesso ad una famiglia di celebrare in sua presenza per un protestante defunto in un giorno determinato, quella mattina avendo ricevuto un'altra elemosina, applica per questa e per la famiglia in altro giorno, Feliciano gli rimprovera di aver violato la giustizia.

3. Il qual Feliciano, avendo veduto che Felice è così facile e largo, gli dice: Tempo fa io ti consegnai l'offerta per 50 Messe per un defunto: spero avrai soddisfatto.

Risponde Felice: ho fatto bene le annotazioni: però 48 o 49 le celebrai certo: non mi disturbo più: se ne mancasse una, *parum pro nihilo reputatur*, su tale somma. Risponde Feliciano: Aggiustati tu; io ormai non ci ho a che fare.

Quid de hisce omnibus?

Mons. Carlo Gorla

Penitenziere della Metropolitana di Milano.